



COMUNE DI PIEVE DI CENTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Verbale n. 10 del 26/05/2025

Oggetto: Relazione ex Art.139 Comma 2 Codice Di Giustizia Contabile D.Lgs. N.174/2016

Richiamato l'art. 139, c. 2 del codice di giustizia contabile che così recita: "l'amministrazione individua un Responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro 30 giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente";

Premesso che:

- l'art. 93, comma 2, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- a norma dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, sopra richiamato, rendono il conto della propria gestione al Comune, che lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di gestione;
- il paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, richiamando le norme di cui ai punti precedenti stabilisce che "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 prevede che "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.";
- l'art. 239 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle funzioni dell'organo di revisione prevede che lo stesso vigili sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità" e che effettui (lett. f) le "verifiche di cassa di cui all'articolo 223";
- l'art. 223 del D.Lgs. 267/2000 recita "L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233";

- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali emanati nel febbraio 2019 dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che al punto 8.4.3 testualmente recitano: "L'Organo di revisione deve verificare, secondo quanto disposto dall' art. 138 del D.lgs. 26/8/2016 n.174 (Codice di giustizia contabile), che l'ente locale abbia provveduto a comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. L'Organo di revisione deve verificare che l'ente locale, come richiesto dall'art. 139 del citato D.lgs. n. 174/2016, abbia individuato un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, provveda al deposito presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente unitamente alla relazione degli organi di controllo interno. Nel caso in cui l'Organo di revisione rilevi la presenza di agenti contabili "di fatto" invita l'ente locale a procedere alla regolarizzazione formale, anche mediante l'individuazione quale agente contabile di diritto mediante l'adozione di un apposito provvedimento."
- gli artt. 137 e ss. del nuovo Codice di Giustizia Contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, oltre raccogliere organicamente le norme esistenti in materia di agenti contabili, hanno introdotto nuove disposizioni anche per gli enti locali;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/06/2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 01/02/2017, in merito alle competenze finanziarie degli organi gestionali e in merito agli agenti contabili;

Atteso che il Responsabile del Settore Finanziario è il soggetto tenuto alla parificazione ed al deposito dei conti giudiziali presso la Corte dei Conti;

Visto che con la comunicazione Corte dei Corti Sez_Giur_EMI_SG_ER_0000047 del 10/01/2025, protocollata dall'Ente al n. 348 del 15/01/2025, viene evidenziato che i conti giudiziali debbono necessariamente essere depositati unitamente alla relazione degli organi di controllo interno e da una Nota di sintesi che riporterà i principali dati per ogni tipologia di gestione;

Ritenuto di provvedere di conseguenza, relazionando sui conti giudiziali di seguito elencati e relativi all'anno 2024:

AGENTE CONTABILE	Tipo di gestione	Oggetto Riscossione	Conto Gestione
CORSINI GABRIELE	Agente Contabile interno	Ufficio URP	n.1
GOTTI SILVIA	Agente Contabile interno	Ufficio Tributi	n.1
GOVONI AURA	Agente Contabile interno	Ufficio URP	n.1
LANDINI MARIA CRISTINA	Agente Contabile interno	Ufficio Anagrafe	n.1
RAMPONI GIULIA	Agente Contabile interno	Ufficio URP	n.1
RONCHI DANIELA	Agente Contabile interno – Economo	Ufficio Ragioneria	n.1 conto gestione n.1 conto Economo
TARTARI LUCA	Agente Contabile interno	Ufficio Anagrafe	n.3 conti gestione
I.C.A. SPA	Agente Contabile	Servizio in concessione Canone unico	n.1 conto gestione
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Concessionario - Riscossione tributi	Servizio in concessione Riscossione Coattiva	n.1 conto gestione
CREDITO EMILIANO SPA	Tesoriere Comunale	Servizio in concessione	n.1 conto gestione
BORSARI LUCA	Consegnatario di Azioni o quote partecipazione	Conto Consegnatario Azioni	n.1 conto gestione n.1 relazione consegnatario
AGRITURISMO LA CASCINETTA	Agente Contabile esterno	Imposta di soggiorno	n.1 conto gestione
DIMORA DEL VOLTONE	Agente Contabile esterno	Imposta di soggiorno	n.1 conto gestione

VERIFICATO CHE

- gli agenti contabili sono stati regolarmente nominati e sono iscritti nell'Anagrafe degli agenti di cui all'art. 138 del D. Lgs. 174/2016;

- gli agenti contabili e l'economo hanno presentato il loro conto rispettivamente sui modelli 21 e 23 approvati con DPR 194/1996 nei termini e nei modi di cui all'art. 139 comma 1 del D.Lgs. 174/2016;
- il responsabile finanziario ha parificato i conti con propria Determinazione n. 15 del 26/02/2025;
- il Revisore ha provveduto nei termini di legge alle verifiche di cassa di propria competenza, senza rilevare alcuna irregolarità, come risulta dai verbali in atti all'Ente:
 - n. 9 del 15/04/2024 relativo al 1° trimestre 2024 redatto dal Revisore in carica dott.ssa Rossi Federica;
 - n. 4 del 19/07/2024 relativo al 2° trimestre 2024
 - n. 11 del 21/10/2024 relativo al 3° trimestre 2024
 - n. 2 del 22/01/2025 relativo al 4° trimestre 2024

Dato atto che il responsabile finanziario dovrà provvedere al deposito dei conti nei termini di cui all'art. 193 del D. Lgs 267/700 mediante il sistema SIRECO unitamente alla presente relazione ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 174/2016;

Il Revisore

APPROVA

senza rilievi la presente relazione, comprensiva dei conti giudiziali e delle Note di Sintesi di cui fanno parte integrante.

Pieve di Cento, 26/05/2025

Il Revisore unico
Dott.ssa Luisella Colombo

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.